

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 33 AL PRGC PREVIO ESAME OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI AI SENSI DELL'ART. 63, C. 5, L.R. N. 5/2007

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che il Comune di Roveredo in Piano è dotato di PRGC, esecutivo dal 18.12.1997 ed è vigente la Variante n. 31 al PRGC, approvata in data 12/01/2015 con delibera di C.C. n. 3, in vigore dal 05/03/2015;

VISTA la L.R. 23.02.2007, n. 5, Riforma dell'Urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio;

PRESO ATTO che in data 06.11.2008 è entrata in vigore la L.R. n. 12/2008, modificativa della suddetta L.R. n. 5/2007;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres., Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica della L.R. n. 5/2007;

VISTA la L.R. 5 dicembre 2008, n. 16, <<Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo>>;

DATO ATTO all'art. 4, commi 2 e 3 della sopra citata norma, si prevede:

<<2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, sono considerate piccole aree a livello locale:

- a) le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 63, comma 5, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio); le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino variante agli strumenti urbanistici nei limiti di cui alla lettera a).*

Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente>>;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 51 del 13.12.2012, con cui viene incaricato il Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata ed Attività Produttive ed il gruppo di lavoro predefinito, di procedere alla redazione di:

- Variante al PRGC per recepire i nuovi parametri urbanistici ed edilizi fissati dalla L.R. n. 19/2009 e per valutare le richieste di Variante che possono essere accolte nel contesto del procedimento di cui all'art. 63, comma 5, L.R. n. 5/2007;*
- Variante sostanziale, ai sensi dell'art. 63 bis, L.R. n. 5/2007, per apportare le opportune modifiche per risolvere definitivamente la questione <<compensazione urbanistica>>, in attuazione delle direttive di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 25.07.2012;*

VISTA la determinazione n. 678 del 13.12.2012, con cui veniva assunto l'impegno di spesa per la redazione degli atti di pianificazione di cui al Decreto del Sindaco n. 51 del 13.12.12;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 12.01.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui sono state impartite le direttive al Servizio Urbanistica – Edilizia Privata - Attività Produttive per la redazione di Variante/i al PRGC ai sensi dell'art. 63 bis della L.R. n. 5/2007;

VISTO l'art. 25 – “Disciplina transitoria”, L.R. 25 settembre 2015, n. 21, dove il comma 1 recita:

<<1. La procedura di formazione degli strumenti urbanistici comunali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è definita sulla base delle norme previgenti.>>;

VISTO il progetto di Variante n. 33 al PRGC, redatto ai sensi dell'art. 63, comma 5, per effetto dell'art. 25, comma 1, L.R. n. 21/2015, dall'arch. Domenico Zingaro, Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata ed Attività Produttive del Comune di Roveredo in Piano, quale Progettista e Responsabile Unico del Procedimento, costituito dai seguenti elaborati:

1. Relazione Illustrativa;
2. Norme Tecniche di Attuazione - Elaborato di Raffronto;
3. Norme Tecniche di Attuazione;
4. Asseverazione;
5. tav. 3 - PRGC Vigente Variante n. 31- Zonizzazione al 5.000;
6. tav. 4 - PRGC Variante n. 33 - Zonizzazione al 5.000;
7. tav. 5.1 - Estratto zonizzazione al 2000 – Zona Nord;
8. tav. 5.2 - Estratto zonizzazione al 2000 – Zona Centro;
9. tav. 5.3 - Estratto zonizzazione al 2000 – Zona Ovest;
10. tav. 5.4 - Estratto zonizzazione al 2000 – Zona Centro Ovest;
11. tav. 5.5 - Estratto zonizzazione al 2000 – Zona Sud;

VISTI gli elaborati tecnici denominati “Verifica screening di VAS”¹² e “Verifica Incidenza Rete Natura 2000”¹³, redatti dal dr. Flavio Camatta e dall'arch. Domenico Zingaro, che propongono concludendo che le previsioni della Variante n. 33 al PRGC nè determinano impatti significativi sull'ambiente, né incidono sui beni tutelati con la “Rete Natura 2000”;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 23.09.2013, con cui sono stati individuati i Soggetti Competenti in:

- > Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 di Pordenone (ora AAS n. 5 “Friuli Occidentale”)
- > ARPA FVG;

VISTA la richiesta comunale di contributo per la verifica di assoggettabilità a VAS della Variante n. 33 al PRGC inviata in data 09.11.2016, prot. 13914/P, ai Soggetti Competenti individuati;

VISTO il contributo trasmesso da ARPA FVG, prot. 40994/P del 28.11.2016, recepito al protocollo com.le il 26.09.2016, prot. 14753/A, con osservazioni, che conclude: <<Visto quanto riportato nella documentazione tecnica e tenuto conto di quanto sopra esposto, si ritiene che la variante in oggetto possa non determinare impatti significativi sull'ambiente.>>;

VISTO il contributo trasmesso dall'AAS n. 5 “Friuli Occidentale”, prot. 79543/P del 03.12.2016, registrato al prot. com.le al n. 15133/A del 05.12.2016, con cui la stessa Azienda, per la Variante n. 33 in oggetto, <<ritiene che non debba essere seguita la procedura di Valutazione Ambientale Strategica prevista dagli artt. 13-18 del D. Lgs. N. 152/2006.>>;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 12.12.2016, immediatamente esecutiva, nella quale si recepiscono le conclusioni dei Soggetti Competenti, con decisione finale motivata di escludere la Variante n. 33 al PRGC dalla Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui agli articoli da 13 a 18 del D. Lgs. N. 152/2006, come da elaborati tecnici allegati alla stessa quali denominati “Verifica screening di VAS” e “Verifica

Incidenza Rete Natura 2000", oltre che da tutti gli altri elaborati di progetto di Piano, rilevando che le previsioni della stessa Variante non possano determinare impatti significativi sull'ambiente ed avere incidenze con ricadute sui beni di cui alla "Rete Natura 2000";

DATO ATTO che:

- *la Variante n. 33 al PRGC non interessa beni immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;*
- *la Variante n. 33 al PRGC non interessa beni immobili appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile dello Stato, della Regione e altri Enti pubblici di cui al c. 6, art. 17, Decreto Pres. Regione n. 086/2008;*
- *per la Variante n. 33 al PRGC non è necessario raggiungere le intese con altre Amministrazioni di cui al c. 6, art. 17, Decreto Pres. Regione n. 086/2008;*

DATO ATTO altresì che la Variante n. 33 al PRGC non incide significativamente sulle previsioni dello studio geologico relativo al PRGC ed alle successive Varianti per le quali è stato acquisito il parere favorevole del Servizio Geologico della Regione Friuli Venezia Giulia;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 19.12.2016, esecutiva il 07.01.2017, con cui è stata adottata la Variante n. 33 al PRGC ai sensi dell'art. 63, c. 5, L.R. n. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che, prima dell'adozione della presente deliberazione, è stato adempiuto al disposto di cui all'art. 39, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

ACCERTATA la regolarità del deposito degli atti ed elaborati della Variante n. 33 al PRGC e della loro pubblicizzazione (sul BUR n. 4 del 25.01.2017 ed all'Albo Pretorio on-line (dal 25.01.2017 al 07.03.2017), oltre che mediante affissione di manifesti nei luoghi di pubblica frequenza;

EVIDENZIATO che, rispetto all'adottata Variante n. 33 al PRG, entro i termini di pubblicazione, sono pervenute le seguenti osservazioni/opposizioni:

1. osservazione/opposizione n. 1 - DE CECCO Renato, MUZ Rosina, MARCONI Lucia e CAMISANI Consuelo – dd. 20.02.2017 - prot. 2181/A, articolata come di seguito riportato:

1.1 opposizione; 1.2 osservazione;

2. osservazione n. 2 - PIZZIOLI Marco - dd. 07.03.2017 - prot. 2914/A, articolata in 23 osservazioni, come di seguito numerate:

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23;

VISTO l'elaborato tecnico denominato <<Esame Osservazioni – Opposizioni>>, redatto dal Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Attività Produttive nonché Tecnico incaricato del progetto di Variante n. 33 al PRGC, dove si propone di accogliere/non accogliere, motivatamente, le osservazioni/opposizioni pervenute rispetto alla stessa Variante n. 33 al PRGC, apportando le conseguenti modifiche al solo documento delle Norme Tecniche di Attuazione;

DATO ATTO che, prima dell'approvazione della presente deliberazione, è stato adempiuto al disposto di cui all'art. 39, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

RITENUTO di proporre l'approvazione della Variante n. 33 al PRGC, redatta ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 63, c. 5, L.R. n. 5/2007 e dell'art. 17 del Decreto del Presidente della

Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres., introducendo alle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC le modifiche derivanti dal recepimento della proposta di accoglimento delle osservazioni/opposizioni pervenute;

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed esecutivo in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.09.2004;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"

SI PROPONE

a. di accogliere o non accogliere, come motivatamente e dettagliatamente esplicitato nell'elaborato tecnico, denominato <<Esame Osservazioni – Opposizioni>>, redatto dal tecnico incaricato, le osservazioni/opposizioni pervenute rispetto all'adottata Variante n. 33 al PRGC, come di seguito riportato:

1. OPPOSIZIONE/OSSERVAZIONE N. 1: De Cecco Renato, Muz Rosina, Marconi Lucia e Camisani Consuelo, articolata in OPPOSIZIONE N. 1.1, ed OSSERVAZIONE N. 1.2:

1.1 si propone di non accogliere l'opposizione n. 1.1;

1.2 si propone di non accogliere l'osservazione n. 1.2.

2. OSSERVAZIONE N. 2: PIZZIOLI Marco, articolata in n. 23 osservazioni:

2.1 Si propone di non accogliere l'osservazione finalizzata a rivalutare la proposta inerente la possibilità di esclusione dal computo della superficie coperta e del volume, come disciplinati dalle NTA art. 3, lett. l) e m), l'intero vano corsa di ascensori o piattaforme elevatrici;

2.2 si propone di non accogliere l'osservazione finalizzata a rivalutare la modifica alla definizione di "Manufatto" (art. 6 lett. y), sostituendo il periodo <<staccato dall'edificio di cui costituisce pertinenza>>, con il periodo <<staccato o aderente dall'edificio di cui costituisce pertinenza>>;

2.3 si propone di non accogliere l'osservazione, riguardante il premio volumetrico di cui all'art. 8 – Zone A – Zone di interesse storico artistico, Indici e Parametri, punto n. 1, pari a mc/mq 0,10 per gli interventi che prevedono l'installazione di piattaforma elevatrice o ascensore a servizio delle unità immobiliari, cumulabile con quello riguardante il miglioramento energetico dell'edificio;

2.4 si propone di non accogliere l'osservazione riguardante l'eliminazione del punto n. 6 (distanza dal confine) di cui all'art. 8 – Zone A – Zone di interesse storico artistico, Indici e Parametri;

2.5 si propone di non accogliere l'osservazione riguardante il punto n. 7 (errore di definizione di distanze tra edifici e pareti finestrate) di cui all'art. 8 – Zone A – Zone di interesse storico artistico, Indici e Parametri;

2.6 si propone di non accogliere l'osservazione riguardante il punto n. 1 (facciate con sasso a vista) di cui all'art. 8 – Zone A – Zone di interesse storico artistico, Prescrizioni Edilizie;

2.7 si propone di non accogliere l'osservazione riguardante il punto n. 1 (consentire l'isolamento a cappotto lungo i fronti pubblici) di cui all'art. 8 – Zone A – Zone di interesse storico artistico, Prescrizioni Edilizie;

- 2.8 si propone di non accogliere l'osservazione riguardante il punto n. 5 (aumentare la pendenza massima delle falde al 44%) di cui all'art. 8 – Zone A – Zone di interesse storico artistico, Prescrizioni Edilizie, punto n. 5;
- 2.9 si propone di accogliere l'osservazione riguardante il punto n. 6 di cui art. 8 – Zone A – Zone di interesse storico artistico, Prescrizioni Edilizie, punto n. 6, con la nuova formulazione: <<tavella per sottotetto in laterizio posata su arcarecci lignei>>;
- 2.10 si propone di non accogliere l'osservazione riguardante il punto n. 1 di cui all'art. 12 – A2/A3/A4/A6 – Zone di interesse storico ed artistico soggette a PRPC unitario, Indici e Parametri, (inserire un premio volumetrico pari a mc/mq 0,10 per installazione di piattaforma elevatrice o ascensore a servizio delle unità immobiliari);
- 2.11 si propone di accogliere l'osservazione riguardante il punto n. 2 di cui all'art. 12 – A2/A3/A4/A6 – Zone di interesse storico ed artistico soggette a PRPC unitario, Indici e Parametri, (inserire la medesima modalità di calcolo dell'altezza massima dell'art. 8) con la nuova formulazione di seguito riportata: <<altezza massima: 9.00 metri; nel caso di realizzazione di attività commerciale al piano terra, è consentita la maggiorazione del limite dell'altezza massima fino a cm 50; nel caso di realizzazione di tetti in legno lasciati a vista, l'altezza massima dell'edificio sarà computata dal punto di intersezione tra il lato interno della muratura verticale dell'edificio e intradosso della copertura in corrispondenza della linea di massima pendenza. L'altezza così definita costituisce il parametro per il computo del volume dell'edificio>>;
- 2.12 si propone di non accogliere l'osservazione riguardante la richiesta eliminazione dei punti 4 e 5 (distanza dai confini e distanza da edifici e pareti finestrate) di cui all'art. 12 – A2/A3/A4/A6 – Zone di interesse storico ed artistico soggette a PRPC unitario, Indici e Parametri;
- 2.13 si propone di non accogliere l'osservazione riguardante il punto n. 1, di cui all'art. 13 – B0 – Zone di completamento del centro edificato – Zone di interesse storico ed artistico soggette a PRPC unitario, Indici e Parametri, (inserire un premio volumetrico pari a mc/mq 0,10 per gli interventi che prevedono l'installazione di piattaforma elevatrice o ascensore a servizio delle unità immobiliari);
- 2.14 si propone di accogliere l'osservazione riguardante il punto n. 3 (altezza massima come da art. 8) di cui all'art. 13 - B0 – Zone di completamento del centro edificato – Zone di interesse storico ed artistico soggette a PRPC unitario, Indici e Parametri, punto n. 3, con nuova formulazione di seguito riportata:
<<altezza massima: 9.00 metri; nel caso di realizzazione di attività commerciale al piano terra, è consentita la maggiorazione del limite dell'altezza massima fino a cm 50; nel caso di realizzazione di tetti in legno lasciati a vista, l'altezza massima dell'edificio sarà computata dal punto di intersezione tra il lato interno della muratura verticale dell'edificio e intradosso della copertura in corrispondenza della linea di massima pendenza. L'altezza così definita costituisce il parametro per il computo del volume dell'edificio>>;
- 2.15 si propone di non accogliere l'osservazione riguardante l'eliminazione dei punti n. 6 e 7 (distanze dai confini e distanze tra edifici e pareti finestrate) di cui all'art. 13 – B0 – Zone di completamento del centro edificato – Zone di interesse storico ed artistico soggette a PRPC unitario, Indici e Parametri;
- 2.16 si propone di non accogliere l'osservazione riguardante il punto n. 1 (inserire premio volumetrico per piattaforme elevatrici ascensori) di cui all'art. 14 – B0.1 – Zone di completamento tipologico, Indici e Parametri, punto n. 1;

- 2.17 si propone di accogliere l'osservazione riguardante il punto n. 3 di cui all'art.14 – B0.1 – Zone di completamento tipologico, Indici e Parametri, punto n. 3 (inserire la medesima modalità di calcolo dell'altezza massima dell'art. 8), con la sola limitazione da m 9.00 a m 6.00, con la nuova formulazione di seguito riportata:
 <<altezza massima: m 6.00; nel caso di realizzazione di attività commerciale al piano terra, è consentita la maggiorazione del limite dell'altezza massima fino a cm 50; nel caso di realizzazione di tetti in legno lasciati a vista, l'altezza massima dell'edificio sarà computata dal punto di intersezione tra il lato interno della muratura verticale dell'edificio e intradosso della copertura in corrispondenza della linea di massima pendenza. L'altezza così definita costituisce il parametro per il computo del volume dell'edificio>>;
- 2.18 si propone di non accogliere l'osservazione riguardante l'eliminazione dei punti n. 6 e 7 (distanza dai confini e distanza tra edifici e pareti finestrate) di cui all'art. 14 – B0.1 – Zone di completamento tipologico, Indici e Parametri;
- 2.19 si propone di non accogliere l'osservazione riguardante il punto n. 1 (inserire premio volumetrico per piattaforme elevatrici ascensori) di cui all'art. 15 – B1 – Zone di recente espansione, Indici e Parametri;
- 2.20 si propone di non accogliere l'osservazione riguardante il punto n. 2 (elevare il rapporto di copertura a 0,30 mq/mq) di cui all'art. 15 – B1 – Zone di recente espansione, Indici e Parametri;
- 2.21 si propone di non accogliere l'osservazione riguardante l'eliminazione del punto n. 7 (distanze tra edifici) di cui all'art. 15 – B1 – Zone di recente espansione, Indici e Parametri;
- 2.22 si propone di accogliere l'osservazione riguardante il punto n. 7 di cui all'art. 15 – B1 – Zone di recente espansione, Indici e Parametri, inserendo, in coda allo stesso, il periodo:
 << E' ammessa deroga al presente ed al precedente punto soltanto per le costruzioni in aderenza ad edifici o manufatti esistenti;>>;
- 2.23 si propone di non accogliere le osservazioni riguardanti l'inserimento al il punto n. 1, Indici e Parametri, di premio volumetrico di 0,10 mc/mq per piattaforme elevatrici e ascensori, per tutti gli articoli di seguito elencati:
16 - B2 - Zone di completamento con piani approvati;
17 - C - zone destinate a nuovi insediamenti prevalentemente residenziali;
17 bis - C1- zone di espansione residenziale di tipo estensivo;
17 ter - C2 – zona di nuova espansione residenziale estensiva;

b. di approvare il progetto di Variante n. 33 al PRGC, redatto dall'arch. Domenico Zingaro, Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata ed Attività Produttive, ai sensi dell'art. 63, c. 5, L.R. n. 5/2007 e dell'art. 17 del Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres., come modificato ed integrato per effetto del recepimento delle osservazioni di cui al precedente punto, e costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Illustrativa;
- Estratto delle Norme Tecniche di Attuazione - Elaborato di Raffronto;
- Estratto delle Norme Tecniche di Attuazione;
- Valutazione di incidenza ambientale;
- Asseverazione;
- Esame Osservazioni – Opposizioni;
- tav. 1 - Piano Struttura vigente;
- tav. 2 - Piano Struttura di Variante;
- tav. 3 - PRGC Vigente Zonizzazione al 5.000;
- tav. 4 - PRGC Variante Zonizzazione al 5.000;
- tav. 5.1 - Estratto zonizzazione al 2000 – Zona Nord;
- tav. 5.2 - Estratto zonizzazione al 2000 – Zona Centro;

- *tav. 5.3 - Estratto zonizzazione al 2000 – Zona Ovest;*
- *tav. 5.4 - Estratto zonizzazione al 2000 – Zona Centro Ovest;*
- *tav. 5.5 - Estratto zonizzazione al 2000 – Zona Sud;*

c. di incaricare il Responsabile del Servizio Urbanistica - Edilizia Privata ed Attività Produttive a sovrintendere a tutti gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione.